

Quotidiano del FISCO

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 22/03/2019

Terzo settore, Iva «pesante» sui servizi socio-sanitari

di Walter Pangherz e Michele Pannia

Il panorama delle aliquote Iva applicabili

Il Codice del Terzo settore (Cts, ossia il Dlgs 117/2017) e le nuove norme sull'impresa sociale (Dlgs 112/2017) impongono ai soggetti interessati di investigare su tutte quelle questioni interpretative - tra nuova e vecchia disciplina - che, ancora oggi, producono non poche incertezze sia sulla determinazione delle imposte sul reddito che sul regime Iva applicabile a fronte dello svolgimento delle proprie attività istituzionali (si veda Il Sole 24 Ore del 25 gennaio scorso).

Gli enti che svolgono attività istituzionale con un sistema di copertura dei costi che sono uguali o superiori alle relative entrate, potranno trovare accoglienza - presso una delle sezioni del Runts (Registro unico del Terzo settore) - come Ets (ente del Terzo settore) di natura «non commerciale» mentre, qualora i corrispettivi superino i relativi costi di erogazione delle prestazioni, l'ente sarà qualificato quale Ets di natura «commerciale» fatta salva la possibilità di trasformazione in Impresa sociale. L'iscrizione a una delle sezioni del Runts produce effetti rilevanti sul trattamento Iva delle prestazioni rese.

Mentre per le cooperative sociali - ora imprese sociali - si continuerà ad applicare l'aliquota Iva del 5% (tabella A, parte II-bis allegata al Dpr 633/1972), per le stesse prestazioni sanitarie e socio-assistenziali il Cts (articolo 89, comma 7) garantisce, di fatto, l'esenzione da Iva esclusivamente nei confronti di quegli Ets «di natura non commerciale» considerati tali dalle disposizioni al comma 5, articolo 79, del Cts, così pure nei confronti di tutti gli Ets, diversi dalle imprese sociali, che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale - comprese quelle accreditate o convenzionate - con modalità di erogazione gratuita o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi

effettivi. Il trattamento Iva destinato agli Ets impone, dunque, una riflessione sulle condizioni oggettive e soggettive delle modalità di esercizio delle attività, per valutare eventuali disparità di trattamento sul settore non profit.

Diagnosi, cura e riabilitazione

In linea generale, l'articolo 10, n. 18, del Dpr 633/1972 garantisce il regime di esenzione Iva per le prestazioni rese alla persona da soggetti che agiscono nell'esercizio di arti e professioni sanitarie, ovverosia di personale specializzato. Tuttavia, l'esenzione delle prestazioni in parola ha carattere oggettivo e non dipende dalla qualifica giuridica del soggetto che le eroga (si veda per tutte Corte di giustizia, sentenze C-216/97 del 7 settembre 1999), rilevando, tra le altre, anche per le prestazioni erogate da società di capitali, ad esclusione delle cooperative sociali (Iva al 5%).

Prestazioni di ricovero e cura

Il n. 19 dell'articolo 10 del decreto Iva prevede l'esenzione da Iva alle prestazioni sanitarie di ricovero e cura quando rese da enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate oppure quando rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute e da «cooperative non sociali» aventi la qualifica di ex Onlus, così come dagli Ets di natura «non commerciale». Per la clinica o casa di cura privata che eroga prestazioni in regime di natura in parte convenzionata ed in parte non convenzionata, sembra ragionevole considerare esente da Iva solo la parte di prestazione fornita in via convenzionata, così come, nel caso di cliniche o case di cura convenzionate con tariffe superiori a quelle fissate all'interno delle convenzioni, i relativi corrispettivi dovrebbero essere assoggettati a Iva limitatamente all'importo oltre il limite delle convenzioni stesse. Diversamente, le stesse prestazioni saranno soggette ad aliquota Iva ordinaria quando erogate da imprese sociali o da cliniche e case di cura non convenzionate.